

Codice A1012A

D.D. 5 maggio 2021, n. 244

"Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia" - Valenza. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 244/A1012A/2021

DEL 05/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia” - Valenza. Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente dell’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia” sita in Valenza, via Michelangelo, n. 3 bis, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 05.04.2002 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 161;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Visto l’atto rep. n. 55.830 dell’ 08.01.2021 registrato ad Alessandria il 19.01.2021 al n. 521 serie 1T, a rogito del Dott. Aldo IVALDI notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con il quale l’Associazione ha provveduto, in accoglimento di nostre osservazioni, a modificare il proprio Statuto ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia" sita in Valenza. Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto_valentia_da_allegare_DD.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Statuto sociale
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GINNASTICA VALENTIA"

Art. 1

COSTITUZIONE E SCOPI

- a) E' costituita con durata illimitata, l'Associazione Sportiva denominata: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA VALENTIA", siglabile "A.S.D. Ginnastica Valentia", con sede sociale in Valenza ed operante nell'ambito del territorio della regione Piemonte;
- b) I colori sociali sono ROSSO, BLU.
- c) L' Associazione sportiva non ha fini di lucro, è estranea ad ogni questione politica e confessionale;
- d) L' Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d' Italia (F.G.I.), accetta ed applica lo Statuto Federale, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dagli organi competenti; essa, altresì, potrà aderire ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Associazioni sportive, Enti pubblici o privati ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Si impegna inoltre, a conformarsi alle direttive emanate dal C.O.N.I.;
- e) L' Associazione ha per scopo l'esercizio e la promozione in genere dell'attività sportiva dilettantistica, come mezzo di educazione fisica, civile e morale dei giovani e di quanti altri vogliano praticare l'attività sportiva e prevede tra l'altro l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento dell'attività sportiva;
- f) L'Associazione, in particolare, ha per scopo la promozione, lo sviluppo, e la pratica, in forma dilettantistica, dello sport della ginnastica e delle discipline sportive ad esso associate, disciplinato dalla F.G.I. attraverso la partecipazione alle manifestazioni ed alle gare e la organizzazione delle stesse;
- g) L'Associazione si propone, inoltre, di svolgere ogni attività tendente a sviluppare e divulgare la pratica motoria e ludico sportiva per giovani ed adulti senza limiti di età e di cooperare con Enti Pubblici ed Associazioni per l'organizzazione di iniziative sportive, ricreative e sociali;
- h) L'Associazione potrà promuovere ogni altra attività ricreativa e manifestazione culturale o di avvenimento culturale proposto dagli associati.
- i) L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire altri rami dell'attività fisica e sportiva, oltre a quanto previsto alla lettera f), comprese le attività riconducibili alla danza, al fitness e comunque, tutto quanto è volto al benessere della persona (Wellness).

Art. 2

SOCI

- a) L'Associazione è costituita da un numero minimo di 9 Soci, qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno, in caso contrario l'Associazione verrà sciolta;
- b) Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
 - a contribuire alle necessità economiche sociali;

• a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la tutela dei propri interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Società Sportiva;

• ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;

• a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;

c) La qualifica di Socio, si intende acquisita a tempo indeterminato, è espressamente esclusa l'esistenza di Soci temporanei;

d) Il Socio può recedere dalla Associazione Sportiva dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso; la qualifica di Socio è personale, così come la quota o il contributo associativo che, in ogni caso, non sono trasmissibili né rivalutabili.

e) La quota associativa ha una validità di 12 (dodici) mesi dalla data del suo rilascio. Si ribadisce che la qualifica di Socio è a tempo indeterminato;

f) Il Socio che entro la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico finanziario non ha ancora corrisposto la Quota Associativa annuale decade automaticamente dalla qualità di Socio, che potrà essere riacquisita con il pagamento della Quota Associativa dovuta. Nel periodo sopra evidenziato e prima dell'eventuale regolarizzazione della quota, il Socio è a tutti gli effetti decaduto e non potrà partecipare in alcun modo all'attività dell'Associazione;

g) La radiazione di un Socio potrà avvenire, su deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea dei Soci, per gravi motivi (**Vedi Art. 12**).

Il Socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che siano decorsi almeno due anni dalla delibera di radiazione;

h) I Soci si distinguono in:

• **Soci Benemeriti**: la qualifica di Socio Benemerito, viene conferita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea a quei Soci che si sono distinti per frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente all'attività associativa. Il Socio Benemerito può essere esentato dal pagamento della quota sociale annua;

• **Soci Effettivi**: coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione per svolgere attività sportiva e partecipare a tutte le iniziative sociali;

• **Soci Sostenitori**: coloro che intendono partecipare a tutte le iniziative sociali e che si impegnano a sostenere l'Associazione sia economicamente sia soprattutto con la loro costante e fattiva collaborazione;

i) Possono essere Soci, tutte le persone di nazionalità sia italiana sia estera di sentimenti e comportamenti democratici, che condividano i valori: della uguaglianza e della solidarietà e che siano rispettosi delle differenze culturali ed etniche.

l) L'ammissione dei Soci, avviene su domanda scritta degli interessati. L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi al Giuri d'Onore;

m) Il nuovo Socio, sino alla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, non avrà diritto di voto, ma potrà praticare le attività dell'Associazione. La qualifica di Socio una volta approvata dal Consiglio Direttivo avrà decorrenza dal giorno della presentazione della domanda di ammissione.

n) Potranno essere Soci: Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati aventi attività e scopi analoghi o comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione;

o) I Soci minori di età sono equiparati ai Soci Effettivi, la domanda di iscrizione sarà presentata con il benestare scritto del soggetto esercente la patria potestà. I Soci minorenni possono essere rappresentati in Assemblea, da un soggetto esercente la patria potestà, con diritto di voto, ad esclusione delle materie riservate per legge agli associati maggiori di età, ovvero l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

p) Ogni Socio maggiorenne gode dei pieni diritti associativi ha quindi diritto di voto, e può essere eletto a tutte le cariche associative. I Soci minorenni e chi li rappresenta in Assemblea, non possono essere eletti alle cariche associative.

q) Si ribadisce che tutti i Soci, devono attenersi scrupolosamente, oltre alle norme statutarie, allo Statuto, al Regolamento, alle disposizioni e alle deliberazioni della F.G.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalle vigenti normative a cui l'Associazione è affiliata.

r) Sono Tesserati dell'Associazione coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva dell'Associazione. Gli atleti tesserati potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto all'attività sportiva praticata. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dalla F.G.I. e dagli altri Organismi Sportivi cui l'Associazione sia affiliata. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle norme e dei regolamenti della F.G.I. e degli Organismi Sportivi di appartenenza dell'Associazione. La tessera degli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'atleta all'Associazione, secondo quanto prescritto dai rispettivi regolamenti.

Art. 3

MEZZI ECONOMICI, ESERCIZIO FINANZIARIO

a) L'Associazione Sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini in prima istanza con le quote associative, con le quote di partecipazione alle attività promosse dall'Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo, con i contributi in denaro e d'opera dei Soci, con i contributi e liberalità di Terzi e quindi con le entrate delle manifestazioni e con ogni altro mezzo anche commerciale purché lecito e nel rispetto dell'etica sportiva;

b) L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;

c) Gli eventuali avanzi di gestione, vanno ad incrementare il fondo patrimoniale dell'Associazione, e potranno essere utilizzati oltre che per i compiti istituzionali per iniziative nel campo sportivo dilettantistico; in ogni caso non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione utili o avanzi di gestione.

Art. 4

ORGANI SOCIALI

a) Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Giuri d' Onore
- il Collegio dei Revisori (sc eletto).

b) L'eleggibilità di tutte le cariche sociali e di tutti gli organi statuari è libera;

c) Tutte le cariche sociali, sia quelle elettive sia quelle onorarie, vengono accettate ed



espletate a titolo gratuito; ai componenti degli organi sociali è comunque riconosciuto il diritto di rimborso di tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5

INCOMPATIBILITA'

- a) Le cariche elettive sono incompatibili con la qualifica di Tecnico, di Ufficiale di Gara (od altra denominazione a cui la F.G.I. vorrà attribuire), Atleta e comunque con qualunque carica tecnica;
- b) Non possono far parte degli organi Collegiali, salvo espressa deroga assembleare, più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- c) La funzione di componente del Giuri d'Onore e di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.
- d) Il Presidente in carica ed i Consiglieri, non potranno ricoprire cariche di qualsiasi livello in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica D'Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione, essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione;
- b) L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno che segue l'esercizio finanziario chiuso, per l'approvazione: della relazione morale-tecnica-finanziaria, del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo, l'Assemblea Ordinaria approva tra l'altro i Regolamenti Sociali predisposti dal Consiglio Direttivo, e comunque delibera su ogni argomento riguardante la vita associativa che non sia di competenza del Consiglio Direttivo;
- c) L'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione di ogni quadriennio olimpico, si riunisce per eleggere, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, ed il Consiglio Direttivo. Per le elezioni delle cariche sociali in caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà al ballottaggio. Il Presidente, ed i componenti del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili;
- d) L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria oltre che dal Presidente - *motu proprio* - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria delibera assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata su richiesta di 1/10 (un decimo) dei Soci e dei rappresentanti dei Soci minorenni presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- e) L'Assemblea dei Soci può essere convocata in teleconferenza; in questo caso, il Presidente e il Segretario non hanno l'obbligo di seguire e presiedere l'Assemblea entrambi dalla stessa postazione
- f) L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata e presieduta dal Presidente. Della comunicazione della convocazione deve essere data notizia mediante affissione nella Sede Sociale e pubblicazione sul giornale locale almeno dieci giorni prima

della data fissata per l'assemblea. Al fine della massima divulgazione si potranno utilizzare altri mezzi di comunicazione come, in via esemplificativa ma non esaustiva, comunicazioni cartacee o digitali personalizzate e/o altri mezzi informatici (ad esempio social media, sito internet istituzionale, notifica tramite app). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

g) All'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, partecipano, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno sei mesi ed in regola con gli obblighi associativi; i Soci minorenni iscritti da almeno sei mesi possono essere rappresentati da un soggetto esercitante la patria potestà; si applica il principio del voto singolo di cui al disposto dell'art 2532 C.C. 2° comma. Non possono partecipare all'Assemblea dei Soci coloro che risultano sospesi dall'attività associativa, colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione, e coloro che non siano in regola con il pagamento della quota associativa;

h) L'Assemblea dei Soci sia essa ordinaria sia essa straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci maggiorenni e dei rappresentanti dei Soci minorenni, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e dei rappresentanti dei Soci minorenni; l'Assemblea ordinaria, può essere convocata in seconda convocazione anche lo stesso giorno, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione; l'Assemblea straordinaria, può essere convocata in seconda convocazione trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione;

i) Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti;

j) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Sportiva occorre il voto favorevole del 75% dei Soci maggiorenni presenti alla votazione.

k) L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche del presente Statuto;
- le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica (in questo caso, le maggioranze previste sono quelle di cui al punto i).


In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.

l) I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo

Art. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo che dura in carica quattro anni è composto dal Presidente, che lo presiede, e da quattro a otto Consiglieri. Il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, viene deliberato dal Consiglio uscente, nella seduta che decide la convocazione dell'Assemblea Elettiva. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;



b) Tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo nomina: il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le funzioni di Tesoriere possono essere svolte dal Segretario, in tal caso non verrà nominato il Tesoriere.

c) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei Soci, stabilisce le quote sociali e le quote di partecipazione alle attività promosse dall'Associazione, e le modalità di versamento all'Associazione delle stesse, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, può nominare Direttori Tecnici, Commissioni, Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica, o meno, i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente;

d) Il Consiglio Direttivo che si può svolgere in teleconferenza, è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte l'anno oppure, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria;

e) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

f) In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Nel caso in cui non sia possibile il reintegro, il Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta e con ratifica della prima Assemblea Ordinaria utile, di proseguire la propria attività con un numero inferiore di componenti. Tale decisione può essere assunta, sempre che, il numero minore di Consiglieri non pregiudichi il normale funzionamento del Consiglio Direttivo e delle attività dell'Associazione.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.;

g) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci, detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver luogo nei successivi trenta. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente;

h) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato;

i) Il Segretario coordina tutta l'attività amministrativa in particolare: da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta del libro verbale delle Assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo; controlla, cura ed aggiorna il libro dei Soci; predisponde con il Tesoriere i dati per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo; attende alla corrispondenza ed a tutta l'attività di segreteria;

l) Il Tesoriere è incaricato della tenuta di tutti i libri contabili, ed alla ordinaria gestione e conservazione del patrimonio sociale.

Art. 8

IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione Sportiva e suo legale rappresentante. Il Presidente dispone del potere di firma sociale. Verrà assistito dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla direzione e gestione della Associazione in conformità con le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) In caso di urgenza e di estrema necessità il Presidente può intervenire su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le Sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione o comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti, in caso di temporanea assenza del Presidente, Egli potrà delegare, in tutto o in parte le Sue attribuzioni ed i Suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 9

COLLEGIO DEI REVISORI

- a) Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione, eletto dall'Assemblea dei Soci.
- b) Esso sarà composto da tre componenti effettivi più due supplenti, anche non Soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei componenti.
- c) Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle Società.

Art. 10

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- a) I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti societari e della F.G.I., le deliberazioni e le decisioni degli organi federali nonché la normativa del C.O.N.I.;
- b) I Soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i Soci Stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione;
- c) Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte a giudizio del Giuri d' Onore.

Art. 11


GIURI' D'ONORE

- a) Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Giuri d'Onore costituito da tre membri di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo di comprovata competenza a probità, che assume la Presidenza nominato dai primi due in accordo e in mancanza di accordo dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I.. Al Giuri d' Onore che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali;
- b) La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo arbitrale comporterà, per il Socio inadempiente la sanzione della radiazione.

Art. 12

SANZIONI DISCIPLINARI

- a) A carico dei Soci che vengono meno: al rispetto delle norme sancite dallo Statuto, ai



doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- la deplorazione;
- la sospensione;
- la radiazione.

b) Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, la sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

a) In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale verrà devoluto preferibilmente ad altra Associazione sportiva senza fine di lucro operante sul territorio avente oggetto analogo, o comunque ad Associazione senza fine di lucro che operi nel campo sportivo o assistenziale o culturale, sentita l'Autorità eventualmente preposta, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti della F.G.I. e degli Organismi Sportivi di appartenenza.

b) Il presente Statuto approvato, articolo per articolo e nella sua integrità, dall'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata il 08/01/2021 deve essere osservato come atto fondamentale, sostituisce ogni altro precedente statuto dell'Associazione ed entra in vigore dopo l'annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Piemonte. Il presente Statuto sarà inoltrato alla Federazione Ginnastica d'Italia per l'approvazione e per gli adempimenti connessi a norme di legge.



Art. 14

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia e, in subordine, lo Statuto ed i regolamenti federali o do enti di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Valenza, 08/01/2021

Il Presidente



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE

AD USO LEGALE

DALLO STUDIO. 15/02/2021

[Handwritten signature]